

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

PROCEDIMENTO N.23S/2020 a carico di Lorenzo Praino

PREMESSO CHE

veniva ricevuto proveniente dal giudice arbitro e direttore del Golf Club Le Fronde, signor Gaetano Nicastro, rapporto informativo con il quale era portato all'attenzione degli organi di giustizia il comportamento del giocatore Lorenzo Praino, in occasione dello svolgimento della gara "16° INTERCLUB CHALLENGE" presso il Golf Club Le Fronde il giorno 30 luglio 2020;


in particolare, in detto rapporto era evidenziato che il signor Praino, al termine della gara, consegnava il proprio *score* unitamente agli *scores* degli altri componenti la sua quadretta, e successivamente il giudice arbitro e direttore notava che lo *score* del giocatore recava alle buche 5, 9, 10 e 17 delle evidenti cancellature con sovrascrittura di numero inferiore di una cifra al numero che si poteva intravedere come originariamente scritto;

il signor Nicastro si recava quindi a chiedere spiegazioni al giocatore in ordine ai punteggi realizzati alle quattro buche in esame, e Lorenzo Praino confermava i risultati apparenti sullo *score* consegnato, e precisamente 4 colpi alla buca numero 5 e 5 colpi alle buche 9, 10 e 17;

interrogato specificamente dal giudice arbitro circa il motivo per il quale fossero presenti delle cancellature a tali risultati, Lorenzo Praino diceva di non saperne nulla;

il giudice arbitro provvedeva quindi - alla presenza di Lorenzo Praino - a raccogliere le dichiarazioni di Federico Chiavazza, marcatore del giocatore Praino, e di Luca Palma, componente il team di gioco;

il marcatore confermava di non avere modificato nessun risultato sullo *score*, né di avere apportato alcuna cancellazione, mentre Luca Palma poteva ricostruire il gioco



di Lorenzo Praino alla buca 5, terminata con il punteggio di 5 colpi, ed alla buca 17 dove il giocatore attingeva il risultato di 6 colpi. Il giocatore Lorenzo Praino il quale come detto era presente si limitava a dichiarare di non avere corretto lo *score*;

Gaetano Nicastro, in uno con il rapporto informativo, trasmetteva copia dello *score* del giocatore, nonché copia dello *score* di Giorgio Chiavazza, giocatore marcato da Praino: su tale ultimo documento, erano riportati i risultati del proprio gioco registrati da Lorenzo Praino ed alla buca 5 era indicato il punteggio di 5 colpi, mentre alle buche 9, 10 e 17 era riportato il risultato di 6 colpi.

Ritenuto quindi che gli elementi acquisiti fossero sufficienti per la valutazione della responsabilità di Lorenzo Praino, il Giudice Sportivo emetteva provvedimento ex art. 42 Reg. Giust. indicando la data odierna per l'emissione della decisione.

Gli elementi fattuali oggetto del presente giudizio sono stati ampiamente accertati, e d'altra parte non sono stati oggetto di contestazione alcuna da parte del prevenuto. La dichiarazione di Lorenzo Praino, riportata dal denunciante, di non aver corretto lo score, peraltro non ribadita nel corso del presente giudizio, non può minimamente scalfire il costruito accusatorio che deriva dal semplice esame delle prove versate in atti.


P.Q.M.

il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale avvocato Renato Martorelli,

visti gli atti e documenti versati in giudizio, esaminate le fonti di prova, valutate le testimonianze,

RITENUTO

che emerga in tutta evidenza a carico di Lorenzo Praino la commissione di illecito sportivo, consistito nell'aver fisicamente alterato lo *score*, cancellando e sovrascrivendo risultati inferiori nella gara "16° INTERCLUB CHALLENGE" presso il Golf Club Le Fronde il giorno 30 luglio 2020, e precisamente alla buca 5 cancellando il numero 5 e sovrascrivendo il numero 4, ed alle buche 9, 10 e 17



cancellando il numero 6 e sovrascrivendo il numero 5, con ciò violando l'articolo 2 numeri 1 e 6, in relazione all'articolo 17, numero 1, lettera a) del Regolamento di Giustizia,

DECIDE E DISPONE

nei confronti di Lorenzo Praino la sanzione della **squalifica temporanea per diciotto mesi**, consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG (pena determinata ai sensi dell'articolo 17, numero 1, lettera a) del Regolamento di Giustizia: pena prevista da 18 mesi di squalifica temporanea alla radiazione, contenuta nel minimo edittale per l'incensuratezza dell'incolpato).

Così deciso in Torino, 29 settembre 2020

Il Giudice Sportivo Territoriale

Renato Martorelli

